

Il senso di vergogna

«Sono un'assistente capo con vent'anni di servizio, svolto con amore e sacrificio anche in sedi sicuramente disagiate (anche se non sono dichiarate tali) come Palermo (dove purtroppo ho anche sofferto la perdita di cari colleghi) e sedi dichiarate disagiate, ma dove di disagio si soffre solo la mentalità assurda di alcuni personaggi.

Mi ha molto ferita leggere le dichiarazioni rese dal Ministro inerenti "il senso di vergogna che l'impiegato pubblico deve provare nei confronti dei figli quando dichiara la propria professione".

Vorrei che qualcuno facesse capire al Ministro Brunetta che ci sono impiegati statali orgogliosi di raccontare ai propri figli di esserle la sera quando si rientra a casa, dopo aver svolto con serietà e ribadisco serietà, il proprio lavoro.

...e ho molto da ridire sulla Sua interpretazione di "impiegato fannullone" (ognuno pensa per come agisce) sull'innalzamento dell'età pensionabile solo per le donne impiegate nel settore pubblico, dimenticando che spesso anche queste sono madri e casalinghe part-time con molta fatica e sacrificio.

Sarebbe bene che qualcuno gli parlasse anche dei sacrifici sostenuti da una donna madre, e che si sostenesse maggiormente il diritto alla maternità e alla famiglia.

Saluto con affetto chi sostiene la fatica del portare avanti i diritti di noi tutti.

Elena»

Questa e-mail mi è arrivata qualche giorno fa, esattamente mentre la Repubblica riportava in prima pagina la notizia relativa al "blog dei poliziotti cattivi".

Un giornalista era infatti riuscito ad entrare nel nostro sito intranet "doppiavola", e leggendo i commenti di alcuni colleghi ai fatti di Genova, costruiva la solita immagine del poliziotto beccero, ignorante, picchiatore, seviziatore ecc. ecc., così cara a chi sui fatti di Genova ha costruito carriere di gior-

nalista, di scrittore di libri, di sociologo da studio televisivo e di politologo dalle forti emozioni.

Ed ho provato vergogna: non per il fatto di svolgere un lavoro in nome e per conto dello Stato, come suggerisce il sempre più incontinente Ministro della funzione pubblica, al quale prima o poi occorrerà che qualcuno faccia presente che non è l'unico nel nostro Paese a lavorare per la collettività, ammesso che di "lavoro" si possa parlare in questi casi di autentica denigrazione verso centinaia di migliaia di cittadini italiani.

Né ho provato vergogna per le accuse mosse dalle pagine di un sì autorevole quotidiano nei confronti di centomila uomini e donne che passano, a seconda degli umori della giornata, o dalle voglie del pubblico pagante, dall'essere idolatrati come santi e come eroi (quando combinano qualcosa di buono), all'essere additati al pubblico ludibrio. Specie quando la giornata è moscia per la cronaca e bisogna riempire tre o quattro pagine del giornale.

Sicuramente non aiutano alcune espressioni colorite che alcuni colleghi usano per descrivere episodi vissuti in prima persona a Genova: ma sono sfoghi da poliziotto a poliziotto, come a tutti noi capita ogni giorno di fare, senza filtri e senza riserve, e non possono essere contrabbandati come dichiarazioni d'intenti o programmi elettorali: d'altra parte qualcuno si è mai posto il problema di cosa davvero vogliono dire gli slogan usati ogni giorno contro di noi sulle piazze e negli stadi?

Quei graziosi slogan che per esempio recitano, (e questo davvero fa ribollire il sangue) "uno, 100, mille Raciti"; o anche quegli altrettanto graziosi avvertimenti scritti sui muri del tipo "sbirro, okkio al kranio", fino al più recente acronimo "A.C.A.B.", che rimanda all'inglese all cops are bastard (tut-

ti i poliziotti sono bastardi).

E che suggerisce il titolo al libro scritto dal giornalista sull'intrepida missione di spionaggio.

Repubblica sonda quindi i nostri umori e grida allo scandalo se un collega sbotta e dice: "dopo ore di sputi, sassi e sprangate può riuscire difficile arrivare allo scontro e picchiare solo un pochino".

Eppure è proprio quel blog di poliziotti, sono proprio gli sbotti come questo che fanno capire agli addetti ai lavori, ed anche al sindacato, quale è il problema, quali sono gli umori, dove bisogna intervenire.

Nessun sondaggio invece, nessuno scandalo, nessun malumore se un branco di imbecilli inneggia all'uccisione di uno cento o mille poliziotti così come è stato fatto con il povero Filippo Raciti.

È vero, siamo uomini di Stato e non siamo una gang: ma nessuno pretende una libertà d'azione che vada al di fuori delle leggi del lecito e del politicamente corretto.

Noi pretendiamo invece, come persone che di mestiere hanno il compito di difendere i diritti dei poliziotti, che i colleghi abbiano la possibilità di confrontarsi, di discutere e anche di sfogarsi, senza che qualcuno si intrufoli di nascosto su un sito intranet per cogliere, tra migliaia di interventi, molti dei quali di altissimo livello e di grande sensibilità democratica, quei due o tre interventi che meglio si addicono alla tesi già confezionata.

Quella, per l'appunto che siamo tutti poliziotti cattivi, manovrati da forze oscure che vogliono sedare con la violenza e con la morte la democrazia, e che la nostra cultura è così bassa da essere buoni, nei casi migliori, a realizzare macellerie messicane.

La verità è che l'ordine pubblico, in certi frangenti, non può essere un pranzo di gala; la verità è che la percentuale delle forze in campo è nei casi migliori, di uno a cento a nostro sfavore; la verità è che l'esposizione continua ad offese, ingiurie, lanci di sassi, di bulloni, di spranghe crea, pur in persone addestrate ed esperte, qualche malessere che, sul momento, può anche diventare sfogo.

Quanto meno verbale: ma a quanto pare neanche questo ci dovrebbe essere permesso.

E finché le offese vengono da contestatori, da black bloc, da manifestanti particolarmente motivati nell'odio contro i poliziotti perché in essi vedono lo Stato, passi.

È sempre stato così, e difficilmente le cose potranno cambiare.

Fa quasi parte del nostro mestiere, quello di abbozzare dinanzi alle offese: e meno male che proprio la settimana scorsa è stato ripristinato il reato di oltraggio a pub-

blico ufficiale, che espressamente richiesto dal Siulp e da tutti i sindacati di Polizia rappresenta per ogni appartenente alle Forze dell'ordine il giusto limite tra chi agisce in nome e per conto proprio e chi invece opera in divisa a tutela di interessi generali e per conto dello Stato.

Si continui pertanto con gli scoop su Genova e con le scritte sui muri.

Purché sia chiaro però che noi siamo i buoni e quegli altri sono i cattivi: ai quali, giusto per muovere un appunto, non dovrebbe essere consentito un riconoscimento di merito da parte dello Stato e delle Istituzioni.

Né con la dedica di una via, per esempio, né con l'intestazione di un'Aula del Parlamento.

Ma quando le offese vengono da un ministro della Repubblica, e riguardano indistintamente tutti gli uomini e le donne che lavorano per lo Stato, ivi compresi i poliziotti, quegli stessi poliziotti che, per intenderci, passano le loro giornate ad arrestare criminali o a vigilare per la sicurezza della collettività, allora la pillola è difficile da ingoiare.

La collega Elena, assistente capo della Polizia di Stato, ha voluto con una e-mail breve ma intensa manifestare questo sentimento: non dobbiamo vergognarci di quello che siamo, di quello che facciamo, della vita che abbiamo scelto di fare, della missione che cerchiamo di assolvere ogni giorno con grande serietà e con grande dignità.

Il senso della vergogna, per quanto ci riguarda dovrebbe essere relativo unicamente allo stipendio che percepiamo. Che è decisamente scarso, sia per quello che facciamo, sia per tutto quello che come contorno dobbiamo subire, ivi compresi le minacce degli eversivi e gli sberleffi anche di alti rappresentanti del Governo.

Il senso della vergogna, semmai, dovrebbe appartenere a chi, per mestiere e per vocazione, ha il compito ed il dovere di attivarsi per migliorare le condizioni di chi lavora per lo Stato e passa invece le sue giornate alla ricerca del modo migliore per offenderlo.

Felice Romano

Cosa succede in Francia?

Da qualche giorno i gendarmi francesi, militari prestati alla pubblica sicurezza, sono passati sotto il "controllo" del Ministero degli Interni.

La riforma è stata fortemente voluta dal Presidente francese Sarkozy, fin da quando era lo "sceriffo di Francia" e confermata dalla inusuale preferenza accordata alla Police Nationale per la sua scorta personale.

In Francia, per tradizione, non dovrebbero esserci sovrapposizioni tra Police Nationale e Gendarmerie Nationale, eppure la rivalità è molto accesa ed addirittura sfocia in dispute volte ad ottenere la conduzione delle indagini relative alle vicende di cronaca più importanti.

Le modalità tecniche della riforma dovranno essere ultimate da una legge che a breve sarà presentata al Parlamento. Anche se, nei fatti, i gendarmi non perderanno il loro status militare, saranno subordinati al Prefetto locale.

Il Dicastero degli Interni ha fatto sapere, per tramite del proprio titolare Michèle Alliot-Marie, che tale passaggio avverrà in maniera graduale, diversamente dal "regime di separazione dei beni" con cui la riforma è stata descritta dal Ministro della Difesa, Hervé Morin.

In un primo tempo si tratterà solo di condividere il più possibile informazioni e strutture.

Congedo straordinario per trasferimento

Pagina 2

Test sul vestiario destinato ai servizi di polizia

Pagina 3

Congedo straordinario per trasferimento

Ci viene segnalato da strutture territoriali che l'Amministrazione riterrebbe insussistente il diritto alla fruizione del congedo straordinario per trasferimento nei casi in cui ad essere trasferito è personale che fruisce di alloggio di servizio.

A tal proposito è utile preliminarmente ricordare che è stato l'art. 15, d.P.R. 395/1995 (ricepimento dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per il primo quadriennio normativo - 19994-1997 - del Comparto sicurezza e difesa) che ha introdotto per il personale del Comparto il diritto, in occasione di trasferimento, di un congedo straordinario speciale per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio; successivamente l'art. 19, co. 4, d.P.R. 254/1999 (secondo quadriennio normativo) prima e l'art. 19, co. 2 d.P.R. 164/2002 (terzo quadriennio normativo) poi hanno esteso tale diritto anche al personale "accasermato" stabilendo che "Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato".

A seguito dell'introduzione dell'Istituto il Dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato due circolari esplicative datate rispettivamente 13 febbraio e 3 agosto 1996, n. 333-A/9802.B.B.5.4, entrambe consul-

Visita medica per malattia

Ci viene ripetutamente richiesto di conoscere se l'appartenente alla Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio debba necessariamente sottoporsi a visita medica nel giorno stesso in cui l'infermità lamentata insorge, anche se in tale giornata il medico di base non fosse disponibile.

Soccorre a tal fine la lettura del testo dell'art. 61 del d.P.R. 782/1985 (Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), ove si prevede il solo obbligo di "darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende", mentre la relativa certificazione deve essere trasmessa "nel più breve tempo possibile", tempo che ovviamente decorre dal momento in cui il dipendente può venire in possesso di tale certificazione.

In materia citiamo altresì, a solo titolo di esempio, le circolari ministeriali n. 333-A/9806.B.1.1 del 9 agosto 2004 e del 27 gennaio 2007, ove si prevede esplicitamente che "il personale della Polizia di Stato che non sia in condizioni di prestare servizio può scegliere di farsi rilasciare apposita certificazione dal medico curante per poi inoltrarla all'ufficio di appartenenza oppure recarsi presso la sala medica del reparto da cui dipende": appare evidente come non sia previsto alcun obbligo di rivolgersi a strutture pubbliche come Pronto soccorso o Guardia medica in caso di eventuale assenza del medico curante, per cui ogni eventuale richiesta in tal senso da parte di uffici, istituti o reparti è da ritenersi NON fondata né su norme né su disposizioni ministeriali e pertanto NON legittima; sempre in base al citato art. 61, d.P.R. 785/1985, è ovviamente facoltà dell'Amministrazione effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo.

tabili su siulp.it.

Nella seconda in particolare viene chiarito che, diversamente da quanto talvolta affermato dall'Amministrazione, il congedo per trasferimento, la cui fruizione deve essere "consentita" e non "concessa", spetta anche nel caso in cui il dipendente fruisca nella sede di provenienza e si accinga a fruire nella sede di destinazione di alloggio di servizio, individuale o collettivo e, anzi, anche nel caso in cui il trasferimento avvenga nella stessa sede di servizio nel caso in cui, in relazione al nuovo incarico, spetti l'alloggio di servizio e venga effettivamente occupato.

Risulta dunque a tal fine del tutto irrilevante il fatto che il dipendente trasferito fruisca nella sede di provenienza di alloggio di servizio né, altresì, eventualmente rileva che detto personale prima del trasferimento abbia stabilito ovvero conservato la propria residenza o domicilio presso la sede in cui è stato trasferito, non essendo prevista alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, la quale non deve "concedere" ma solo "consentire" la fruizione di questo diritto.

Alla domanda di congedo straordinario, si legge nella circolare di cui sopra, deve infatti essere allegata esclusivamente copia

del provvedimento che dispone il trasferimento e non devono essere indicate le esigenze organizzative, che la norma e le ministeriali considerano sempre e comunque connesse ad un trasferimento di sede.

Solo nel caso in cui il dipendente richieda di fruire del congedo straordinario per trasferimento in data non immediatamente coincidente col trasferimento medesimo questi dovrà indicare le proprie specifiche esigenze.

Ricordiamo che in caso di trasferimento in territorio nazionale sono attribuiti venti giorni per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio, mentre dieci giorni sono riconosciuti al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; in caso di trasferimento per l'estero o di trasferimento dall'estero, sono invece attribuiti trenta giorni al personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio, mentre venti giorni sono riconosciuti al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; anche sulla quantificazione della durata del congedo, come confermano le circolari, non vi è alcuna discrezionalità.

Ricordiamo infine che questo speciale congedo straordinario si aggiunge al congedo straordinario per gravi motivi e ne segue la disciplina dal punto di vista del trattamento economico spettante e sul piano dei riflessi previdenziali e normativi, per cui la retribuzione è piena ed è utile ai fini previdenziali e pensionistici.

Sedi disagiate

Ci viene chiesto di conoscere quali siano gli specifici diritti che differenziano dai restanti altri gli operatori di Polizia che prestano servizio presso sedi disagiate ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, d.P.R. 335/1982.

Innanzitutto occorre premettere che, in base a quanto disposto dalla citata disposizione normativa, sono da considerarsi disagiate le sedi comprese nell'elenco di quelle individuate come tali con apposito decreto annualmente emanato dal Ministro dell'interno; sempre in base al ripetuto art. 55, d.P.R. 335/1982 il personale che vi presta servizio ha diritto a presentare domanda di trasferimento dopo due anni di permanenza in sede dopo la prima assegnazione (compresa l'eventuale "aggregazione" di fine corso) ovvero il trasferimento a domanda, anziché dopo gli ordinari quattro anni previsti per il restante personale, fermo restando che ciò non rappresenta diritto al trasferimento, anche se ai fini del trasferimento del servizio prestato in sedi disagiate l'Amministrazione deve comunque tenere conto. In aggiunta a ciò, in base all'art. 1, legge 203/1989, il personale in argomento ha diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa.

Maggiorazioni servizio a fini previdenziali

Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano per intero ai fini del trattamento di quiescenza ma, per alcune particolari tipologie di servizi, la "quantità" di anni, mesi e giorni da computarsi viene aumentata di un terzo.

In particolare ciò avviene, per ciò che ci riguarda, per i servizi di navigazione e di volo, laddove si percepiscano le specifiche indennità, nonché per i servizi di confine, qualora la sede di servizio rientri tra quelle indicate nel decreto del Capo della Polizia in data 7 gennaio 1994; in tale ultimo caso per i primi due anni la maggiorazione è della metà.

Va peraltro evidenziato come tali sedi non vadano confuse con le sedi disagiate.

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre, ai fini della misura, queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

A partire dal primo gennaio 1998 le maggiorazioni di servizio non possono eccedere complessivamente i cinque anni, indipendentemente dal tipo di calcolo; gli aumenti di servizio già maturati al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i cinque anni, sono riconosciuti utili ai fini della pensione ma non sono ulteriormente aumentabili.

Esercizio dei diritti politici per i poliziotti

Il terzo comma dell'art. 98 della Costituzione stabilisce che "Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero".

Sulla base di tale previsione l'art. 114 della legge 121/1981 aveva previsto che, per un anno dalla sua entrata in vigore, gli appartenenti alle Forze di polizia, sulla base della predetta norma non possono iscriversi ai partiti politici in attesa di una disciplina più generale della materia; questo divieto è stato annualmente rinnovato con decreti legge per poi definitivamente decadere.

Resta peraltro in vigore l'art. 81 della legge 121/1981, il cui testo è apparentemente contraddittorio: si prevede infatti che "Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere compor-

tamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni..." e che "È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni"; il comma successivo stabilisce tuttavia che "Gli appartenenti alle Forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile".

Dal combinato disposto si evince dunque che non vi è alcun limite per l'attività politica del cittadino appartenente alle Forze di polizia e armate, se non quello di assolvere all'obbligo di non compromettere l'assoluta imparzialità delle proprie funzioni, svolgendo detta attività politica come cittadino e non come appartenente alle Forze armate o di polizia.

I «bluff» della Sicurezza

L'Espresso ha dedicato uno special di svariate pagine allo stato della sicurezza, sostenendo la tesi che l'attuale Governo abbia giocato di bluff sui numeri reali del crimine.

E sostenendo quindi che, nella sostanza, i dati del contrasto sono rimasti tali e quali a quelli dei precedenti governi.

Sui muri di Roma appaiono da qualche tempo dei cartelloni pubblicitari pagati dal sindaco i quali danno, in tutti i sensi, i numeri dell'impegno del primo cittadino sul fronte della sicurezza: un giorno veniamo notiziati che grazie al sindaco le rapine sono diminuite del 20%, il giorno successivo ci viene comunicato che, sempre grazie al primo cittadino, l'espulsione in Italia nel 2008 ammontano a circa 6200 unità.

Il che ci crea qualche inquietudine: che poteri ha il sindaco di Roma sulle espulsioni fatte per esempio a Milano o a Mazara del Vallo?

Esiste una rete sotterranea di interessi che collega la giunta capitolina a quella di Rovigo o di Cividale del Friuli.

Ma torniamo al punto fondamentale della questione: il noto settimanale non contesta il fatto che anche il 2008 si conclude positivamente per ciò che riguarda la sicurezza: si da atto che diminuiscono le rapine, gli omicidi, i reati contro la pubblica Amministrazione, i furti con destrezza e negli appartamenti: viene invece contestato il fatto che questo sia merito del Governo in carica.

E questa è secondo noi, la scoperta dell'acqua calda.

Che l'azione di polizia e il lavoro dei poliziotti e dei carabinieri sia essenzialmente "autonomo" rispetto agli input di questo o di quel Governo è un fatto oggettivamente consolidato nella coscienza di tutti gli addetti ai lavori; se un poliziotto deve arrestare un criminale, e se ha la possibilità di farlo, procede all'arresto, sia che il premier in carica

sia Prodi, sia che si tratti di Berlusconi.

Pertanto l'azione di chi rivendica a se, pur non avendone i poteri i numeri positivi della sicurezza fa venire alla mente quegli sciamani del centro Africa che, alle prime avvisaglie di pioggia, cominciano a danzare, nella speranza di accaparrarsi il merito, almeno agli occhi dei colleghi selvaggi, dell'evento meteorologico.

Il problema essenziale riguarda proprio la seconda parte della mia affermazione: il poliziotto, a prescindere dai governi, lavora se ha la possibilità di farlo.

Ecco il segnale che un Governo dovrebbe dare sul fronte della sicurezza deve essere proprio questo: l'investimento di risorse per motivare i poliziotti, per ammodernare gli strumenti ed i mezzi a loro disposizione, per riordinare il loro assetto delle carriere.

Su questo fronte noi registriamo, a tutt'oggi, il più clamoroso bluff sulla sicurezza.

Da anni ci viene promesso dalle varie coalizioni politiche e dai vari governi questo tipo di investimento: allo stato registriamo l'assicurazione di un "minimo" sindacale sul fronte retribuzione, strappato a fatica grazie all'azione del Siulp e dei sindacati di polizia nelle trattative con il Governo.

Ma nessuno sforzo documentabile per tutto ciò che concerne il resto.

Ecco, a questo noi pensiamo quando si parla di bluff sulla sicurezza.

Anche quando sulla sicurezza si consumano operazioni di pura immagine come quella dell'estate scorsa relativa all'impiego di poche centinaia di militari in funzione di polizia.

In pieno agosto, con apposito editoriale, avevamo già evidenziato i limiti e la sostanziale inutilità della operazione: cinquecento militari dislocati in qualche città non potevano sicuramente risolvere il problema; se l'avessero risolto avremmo dovuto prender-

ne atto e andarcene tutti a casa, dall'agente al Capo della Polizia.

L'unica cosa buona dell'intera operazione consisteva nel fatto che poche centinaia di colleghi sarebbero stati sollevati dai compiti di vigilanza ad obiettivi fissi per essere destinati ad attività più tradizionali di polizia.

Ma questo doveva essere considerato fin dall'inizio come una goccia d'acqua nell'oceano, e non sicuramente come la soluzione finale ai problemi della sicurezza e dei poliziotti.

È giusto pertanto che, smascherato il bluff, chi sul bluff ha costruito, e continua a costruire la propria credibilità subisca la giusta, democratica punizione.

Ma a noi interessa la sostanza, e la sostanza è sempre quella: per dirla con le parole di Riccardo, il nostro segretario di Firenze, riportate oggi dall'Espresso:

"...lo sforzo richiesto alla Polizia è og-

gi superiore alle nostre possibilità. Ci avviciniamo al collasso".

L'abbiamo detto e ridetto nei nostri congressi, nelle nostre assemblee, nei confronti con l'Amministrazione dell'Interno, nei confronti con il Governo.

Se l'intenzione è quella di continuare con i bluff, l'apparato sicurezza è destinato ad esplodere.

Se l'intenzione è quella di intervenire, occorre risparmiare i soldi dei cartelloni pubblicitari e delle campagne finalizzate alla costruzione di un'immagine personale per intervenire concretamente sul fronte degli stanziamenti.

Chi di bluff ferisce di bluff perisce: nel gioco delle tre carte, tra carta che vince e carta che perde c'è sempre una che è perfettamente inutile.

E nessun bluff potrà mai renderla utile, anzi auspicabile.

Felice Romano

Test sul vestiario destinato ai servizi di polizia

Al fine di rispondere al quesito posto da una struttura territoriale Siulp, inteso a tutelare da eventuali danni il personale che, per esigenze di servizio, è maggiormente esposto a rischi di trauma e a condizioni meteorologiche avverse, il Dipartimento della pubblica sicurezza, con nota n. 557/RS/01/35/8516 del 15 dicembre 2008 ha comunicato che sui capi di vestiario in uso al personale della Polizia di Stato sono state effettuate prove di laboratorio certificate con metodologia internazionale codificata dalle norme UNI EN ISO, di cui di seguito, si elencano i dettagli per singolo manufatto:

1) Combinazione antitrauma, per servizi automontati, invernale ed estiva (composta di giacca e pantalone: resistenza a lacerazione (metodo del trapezio); resistenza ad abrasione (metodo Martingale); permeabilità al vapore dell'acqua; resistenza alla bagnatura superficiale (spray test); resistenza alla penetrazione dell'acqua (test della colonna d'acqua effettuato solo per la combinazione antitrauma invernale).

2) Combinazione impermeabile per servizi motomontati: resistenza a lacerazione (metodo del trapezio); resistenza ad abrasione (metodo Martingale); permeabilità al vapore dell'acqua; resistenza alla penetrazione dell'acqua (test della colonna d'acqua).

3) Giubba impermeabile completa di termofodera asportabile: resistenza a lacerazione; velocità di trasmissione del vapore d'acqua e resistenza al vapore d'acqua; resistenza alla bagnatura superficiale; permeabilità all'aria (solo sulla termofodera asportabile); resistenza alla penetrazione d'acqua (test d'acqua).

4) Stivali invernali ed estivi per servizi motomontati (certificati CE come D-PI di II Categoria, in conformità alla norma UNI EN ISO 20347:2004, livello di

protezione 02): permeabilità al vapore d'acqua e coefficiente di vapore d'acqua; impermeabilità dinamica (penetrazione d'acqua dopo 60' - assorbimento d'acqua dopo 60'); resistenza all'acqua - metodo della vasca.

5) Scarpe basse maschili estive nuovo tipo (certificate CE, in conformità alla norma UNI EN ISO 20347:2004, livello di protezione 02) ed invernali: permeabilità al vapore d'acqua e coefficiente di vapore d'acqua; impermeabilità dinamica (penetrazione d'acqua dopo 60' - assorbimento d'acqua dopo 60').

6) Guanti: non vengono effettuate prove sulla resistenza all'acqua e la traspirabilità del tessuto dei guanti, ma prove di resistenza a trazione, resistenza allo strappo e carico alla rottura.

7) Berretto rigido maschile e berretto troncoconico femminile: resistenza alla penetrazione dell'acqua (solo per il berretto maschile); resistenza alla trazione; solidità del colore.

Infine è stato comunicato che è in via sperimentale, per la manifattura dei berretti, un tessuto idrorepellente che dovrebbe assicurare una migliore protezione alle intemperie ed una maggiore traspirabilità, mediante l'eliminazione della interfodera impermeabile (presente in quello maschile) e le particolari caratteristiche freatiche del tessuto stesso.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

FOGGIA Chiudere il cosiddetto "Polo"

Nel marzo 2008, imposto da "logiche romane" venne inaugurato a Foggia "IL NUOVO POLO DELLA POLIZIA".

I Sindacati subito evidenziarono forti perplessità per quella che consideravano essere, con tutta evidenza, una mera notizia propagandistica, di nessuna utilità per la cittadinanza e per i lavoratori di polizia.

Si evidenziò, in particolare, che per la sola vigilanza occorrevano 10 uomini che era possibile invece impiegare in più proficui controlli del territorio.

L'appello rimase inascoltato e le "logiche romane" di apparire sulla stampa prevalsero. Dopo quasi un anno, non solo l'ipotesi ventilata di aprire presso il "polo" un nuovo ufficio denunce è rimasta solo tale, ma i problemi si sono ulteriormente aggravati.

La situazione logistica della struttura è nel frattempo degenerata a causa della mancanza di disponibilità economiche originate dai noti tagli alla sicurezza adottati da tutti quei Governi che solo in campagna elettorale promettono lungimiranti

ipotesi di felicità e benessere per la sicurezza.

Manca che ha causato gravissime e sconvolgenti situazioni logistiche che, per pudore, ci asteniamo per il momento dall'elencare.

Le "logiche romane" hanno fatto orecchio da mercante alle ipotesi di riconversione avanzate dai Sindacati di polizia.

La somma di mille euro con la quale fino al prossimo giugno si dovrebbe far fronte alle esigenze della struttura è assolutamente insufficiente e non risolverebbe nemmeno uno dei problemi.

Si propone l'unica cosa possibile: la chiusura totale del "polo" o almeno la riduzione ai minimi indispensabili.

Soluzione che consentirebbe:

Allo Stato il risparmio di 1.000 euro (ed in situazioni di crisi "ogni poco giova");

Il recupero di un congruo numero di poliziotti che potrebbero essere impiegati in attività maggiormente utili per assicurare sicurezza alla collettività.

Michele Carota

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

APPROVATA LA FINANZIARIA 2009

Dopo l'approvazione della Camera dello scorso 19 dicembre la legge finanziaria 2009 è legge ed entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2009. L'approvazione è avvenuta in terza lettura senza il ricorso alla fiducia. Sono stati anche evitati, come avveniva in passato, quei micro-interventi che venivano aggiunti nel percorso del disegno di legge tra Camera e Senato, e che generalmente appesantivano il provvedimento. Il percorso più lineare della finanziaria di quest'anno è dovuto all'anticipazione della manovra avvenuta la scorsa estate che ha modificato la struttura del ddl introducendo anche il principio della triennialità ed eliminando le misure a sostegno dell'economia. La finanziaria 2009 prevede agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per gli asili nido, stanziando le risorse per il rinnovo del cennel nel pubblico impiego, stanziando il fondo per la cassa integrazione straordinaria e blocca le emissioni dei derivati da parte degli enti locali. Ecco in sintesi le principali misure contenute nella manovra.

La Cassa Integrazione Speciale (CIGS): Viene portato a 600 milioni il fondo della cassa integrazione speciale per il 2009. Il ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, dovrà disporre entro il 31 dicembre 2009 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, in deroga alla normativa vigente.

Contratti nel pubblico impiego: Vengono stanziati 2,8 miliardi per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. A questa somma si aggiungono 200 milioni che provengono dalla razionalizzazione delle spese dei dipendenti, destinati a incentivi e premi.

Asili Nido: Le spese per il pagamento delle rette d'asilo potranno essere detratte al 19% dall'irpef. Il limite di spesa fissato per il calcolo della detra-

zione, è di 632 euro per un massimo di 120 euro di sconto a figlio (articolo 2, comma 6).

Le ristrutturazioni edilizie: Confermata la detrazione ai fini irpef del 36% per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia e iva ridotta al 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati con prevalente destinazione abitativa privata.

Stop ai derivati degli enti locali: Per il 2009 gli enti locali non potranno emettere derivati. Saranno i regolamenti del ministero dell'Economia a individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, che gli enti possono concludere.

Il fondo per le aree sottoutilizzate: Il FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate sarà destinato al mezzogiorno per una quota dell'85%, il 15% andrà invece alle aree del centro nord. Annualmente il Governo presenterà una relazione per indicare l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per il fondo per le aree sottoutilizzate e quelle che saranno utilizzate a seguito delle delibere Cipe o in seguito a provvedimenti che contengono delle variazioni.

Patto di stabilità: Si ammorbidisce la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, ed in particolare per quelli virtuosi che potranno anche utilizzare delle risorse ottenute attraverso le cessioni immobiliari. Inoltre gli investimenti in infrastrutture non saranno conteggiati nel patto di stabilità interno di regioni ed enti locali.

Scuola: Si conferma il fondo di 120 milioni per la scuola privata. Sarà il ministro dell'Istruzione a decidere come ripartire le risorse fra scuole pubbliche e scuole private.

Guardia Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato Equiparazione economica: operatività

Consiglio di Stato Sez. IV, Sent. n. 2562 del 29 maggio 2008 L. 6 marzo 1992, n. 216 L. 1 aprile 1981, n. 121

Il diritto all'equiparazione economica fra appartenenti ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza e quelli della Polizia di Stato non sorge per effetto della L. n. 121/1981, ma, per quanto riguarda la concreta individuazione della corrispondenza fra gradi e qualifiche ed i connessi effetti retributivi, solo ed esclusivamente ad opera della L. n. 216/1992, nei precisi termini in cui questa ha provveduto ad attribuire relativi benefici con esatta determinazione anche degli aspetti cronologici; i benefici in questione non riguardano, però, il personale collocato a riposo in quanto la legge non ha qualità perequativa.

Come funzionerà il maestro unico su richiesta

Le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado dovranno essere presentate entro il 28 febbraio. Il termine è contenuto in una circolare emanata dal Ministero dell'Istruzione il 15 gennaio 2009.

Il provvedimento contiene anche indicazioni sugli anticipi e sulla questione del maestro unico.

Per quanto riguarda l'ingresso anticipato alle prime classi della scuola dell'infanzia e primaria, l'amministrazione ha chiarito che gli anticipatori potranno essere ammessi a patto che rispettivamente 3 e 6 anni di età entro il 30 aprile 2010. Fermo restando che verrà data la precedenza agli alunni non anticipatori. E cioè ai bambini che festeggeranno il terzo e il sesto compleanno entro il 31 dicembre 2009.

Quando al maestro unico, con l'orario di 24 ore settimanali, l'amministrazione ha spiegato che sarà introdotto solo su richiesta delle famiglie. Che potranno scegliere tra una rosa di 4 possibilità: 24, 27, 30 e 40 ore settimanali. Il tempo pieno sarà garantito, ma non potranno essere assunti docenti in più. Nelle scuole medie le famiglie potranno scegliere tra un orario di 30 e 36 ore settimanali.

Ma nel caso si opti per il tempo prolungato, le

richieste saranno accolte solo se i Comuni saranno in grado di sostenere le spese del servizio mensa. Nelle scuole superiori, invece, la riforma è stata rimandata di un anno. E quindi non ci saranno novità.

Termine per la conclusione del supplemento di istruttoria disciplinare

Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sez. VI, Sent. n. 80 del 17 gennaio 2008 D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 20 D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 31 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 113.

Il termine di cui all'art. 113 del D.P.R. n. 3/1957 per la conclusione del supplemento di istruttoria, ai sensi della clausola di completamento di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 737/1981, è disposizione che va considerata inapplicabile al procedimento disciplinare nei confronti dell'appartenente alla Polizia di Stato, essendo, il suo procedimento, disciplinato in modo dettagliato e con normativa speciale (e non necessitante di integrazione sul punto), dall'art. 20 del suddetto D.P.R. del 1981.

INSULTI DA CASERMA

Ricorrendo talvolta anche all'uso di un megafono, all'interno del Comando provinciale dei carabinieri di Foggia, era solito apostrofare con termini come "caprone" e "sciagurato" i militari a lui sottoposti: per questo la Cassazione ha confermato una multa da 3420 euro nei confronti di un ufficiale dell'Arma, Gennaio

B., tenente all'epoca dei fatti svoltisi tra il gennaio e il maggio 2003 quando, esasperato dalle ingiurie, un maresciallo denunciò la "persecuzione". Senza successo - contro la condanna emessa dalla Corte militare d'appello di Napoli nel maggio 2008 - l'ufficiale ha reclamato in Cassazione sostenendo che il suo "metodo" aveva fini "correttivi". I magistrati di Piazza Cavour - sentenza 1428 - hanno replicato che correttamente i giudici militari "hanno evidenziato il carattere inequivocamente ingiurioso degli epiteti in questione e ritenuto che simili insulti comportamenti, posti in essere anche con uso di megafono, non fossero in alcun modo giustificabili nemmeno se dettati da intento non persecutorio ma correttivo di un subordinato considerato poco collaborativo e sollecito".

Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo

Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore - dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che il giudice di merito aveva valutato le condotte in termini non solo incompleti ma anche con un approccio meramente atomistico e non in una prospettiva unitaria, con sottovalutazione della persistenza del comportamento lesivo, durato per un periodo di sei mesi, più che sufficiente ad integrare l'idoneità lesiva della condotta nel tempo, che - nella sostanziale inerzia del datore di lavoro - era consistita nell'inopinato trasferimento, da parte di un altro

dipendente gerarchicamente sovraordinato, di una dipendente (incaricata della trattazione di un progetto aziendale di rilevanza europea) dal proprio ufficio in un'area "open", senza che venisse munita di una propria scrivania e di un proprio armadio, con sottrazione delle risorse utili allo svolgimento dell'attività, con creazione di reiterate situazioni di disagio professionale e personale per aver dovuto trattare in un luogo aperto al passaggio di chiunque, attività riservate e per essere stata, in più occasioni, insultata con espressioni grossolane). (Cassa con rinvio. App. Torino, 29 novembre 2004)

AUTOVELOX - nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142

In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (c.d. "autovelox") in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature.

Trasferimento d'ufficio - Documento prestigioso Amministrazione

Consiglio di Stato Sez. VI, Sent. n. 2967 del 05 giugno 2007 Interpretazione della disposizione e controllo del giudice D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, art. 55) L'art. 55, quinto comma del D.P.R. n. 335/1982, che prevede il trasferimento d'ufficio dell'appartenente alla Polizia di Stato, quando la permanenza nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione, va considerata una norma elastica, cd. del terzo tipo, per la cui interpretazione è richiesto un giudizio di valore, ancorato a principi generali dell'ordinamento o a standards sociali di settore; tal tipo di interpretazione compete alla Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che resta affidato al Giudice amministrativo un controllo limitato alla ragionevolezza dei parametri utilizzati, ovvero alla coerenza dell'operazione ermeneutica condotta.

Accertamento della velocità tramite autovelox

In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura "photo-red"). Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto. D'altra parte, l'istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 14
N. 3 - 1 Febbraio 2009

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO - PAOLO ZINI
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO

Hanno collaborato a questo numero:
M. CAROTA
F. ROMANO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291110 - 5291165
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.